



Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale



Città Metropolitana di Roma Capitale
U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento
del Territorio Metropolitanano
Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante”
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi
e Forniture”
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma



Comune di Ardea
Via Garibaldi, 5
00040 Ardea (Rm)
Area IV Manutenzione Territorio Ambiente

PA VFP 07/17/SUA DISCIPLINARE DI GARA

Affidamento in concessione dell’ampliamento del Cimitero Comunale e costruzione del Tempio della Cremazione con progettazione, realizzazione, servizio di gestione e manutenzione mediante il ricorso al Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.) Su progetto presentato da promotore

(a norma dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50 del 2016)

CUP: D71B16000480005 - CIG: 7044590392

PREMESSA

La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, istituita, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, alla quale ha aderito il Comune di Ardea, su richiesta di quest’ultimo, come disciplinato dalla Convenzione e Regolamento S.U.A., indice la procedura aperta in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del richiamato D.Lgs.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento in concessione dell’ampliamento del Cimitero Comunale e costruzione del Tempio della Cremazione con progettazione, realizzazione, servizio di gestione e manutenzione mediante il ricorso al Finanziamento Tramite Terzi (F.T.T.), su progetto presentato da promotore, come specificato nel capitolato speciale d’appalto allegato.

L'affidamento in oggetto è stato disposto, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. 50 del 2016, con determinazione a contrarre del Comune di Ardea n. 599 del 16 marzo 2017 e avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del citato D.lgs., espletata mediante criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, con il metodo aggregativo-compensatore secondo la disciplina prevista nel prosieguo, con la facoltà di esercizio del diritto prelazione da parte del promotore ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016.

Il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 del D. L.gs 50 del 2016 e del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, dall'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – contratti pubblici, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, nonché sul profilo del committente del Comune di Ardea e su quello della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Il progetto di fattibilità posto a base di gara, come da proposta dal soggetto Promotore, è stato dichiarato di interesse pubblico ed in variante urbanistica puntuale ed in variante in programma triennale delle opere pubbliche anni 2016-2017-2018 ed annualità 2016, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 72 del 21.07.2016.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Paolo Terribili, Dirigente dell'Area IV Manutenzione Territorio Ambiente del Comune di Ardea.

1.1 – TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La Concessione ha per oggetto l'ampliamento del Cimitero comunale e costruzione del Tempio della Cremazione con progettazione, realizzazione, servizio di gestione e manutenzione mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) da aggiudicarsi con l'istituto della finanza di progetto di cui all'art. 183, comma 15, **CON DIRITTO DI PRELAZIONE A FAVORE DEL SOGGETTO PROMOTORE**, come specificato nel progetto di fattibilità posto a base di gara.

La durata della concessione è di 25 anni e comprende l'ampliamento del Cimitero Comunale e costruzione del Tempio della Cremazione con progettazione, realizzazione, servizio di gestione e manutenzione mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi, meglio dettagliata nella proposta di gestione allegata alla proposta di Project Financing presentata dal promotore, con esclusione dei servizi di onoranze funebri.

Il Promotore, specificatamente invitato a partecipare, qualora non risulti aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 12 dell'art. 183 del D.lgs. 50/2016, cioè delle spese sostenute per la predisposizione dello studio di fattibilità, comprendenti le spese per la predisposizione delle offerte ed i diritti sulle opere di ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile (€370.687,95 oltre IVA e cassa Professionale / diconsi Euro TRECENTOSETTANTAMILASEICENTOTTANTASETTE/95 oltre IVA e CASSA PROFESSIONALE). Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dello stesso articolo sopra citato.

UBICAZIONE: L' area oggetto di intervento è situata presso il Comune di Ardea, in aderenza al cimitero esistente, in Via Damiano, identificata presso il Catasto Terreni, al Foglio 44 Mappali 634,636,612 (parte), per una superficie di circa 42.000 mq.

L'area a destinazione agricola è stata oggetto di variante dello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 con le modalità previste dall'art. 50bis della L.R. 38/1999 con D.C.C. n. 72 del 21.07.2016

L'ipotesi progettuale contenuta nello Studio di Fattibilità presentato dal promotore, posto a base di gara, prevede la realizzazione complessiva delle seguenti tipologie di sepoltura:

TIPOLOGIE IN PROGETTO	QUANTITA'
Loculi a cantera	48
Loculi a colombario (posti nella Cappella Funeraria)	145

Cellette per urna cineraria (poste nella Cappella Funeraria)	135
Nicchie per Ossari e/o Celle per urne cinerarie	1176
Cappella da 8 loculi	211
Loculi a colombario	8336
di cui:	
- Loculi a colombario su 4 file	2648
- Loculi a colombario su 6 file (su due piani)	5688
Inumazioni a terra	1600

Con riferimento alla realizzazione di nuove strutture funerarie, l'elaborazione dei dati statistici e le proiezioni demografiche hanno consentito di stimare il fabbisogno di sepolture per la durata totale della concessione, ottenendo il numero minimo di strutture funerarie che si dovrebbero realizzare per soddisfare la domanda per il prossimo ventennio.

Corrispettivo per il concessionario:

Il concessionario provvederà a realizzare tutto quanto costituisce oggetto della concessione in regime di autofinanziamento, gestendo altresì, per tutta la durata della concessione, l'intero sistema cimiteriale e facendo propri i proventi derivanti dalla gestione economica e funzionale dell'intervento, quindi, dalle concessioni dei loculi, degli ossari, delle urne, delle cappelle e di ogni servizio connesso con l'attività cimiteriale, secondo le modalità previste nel contratto di concessione.

La gestione riguarderà le attività di concessione dei manufatti realizzati, la manutenzione del verde e degli spazi comuni, nonché i servizi di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione ecc., come meglio dettagliato nello studio di fattibilità.

LIVELLO DELLE TARIFFE

In base agli studi economici e finanziari svolti in sede di redazione del progetto di Fattibilità, la Concessione prevede un livello iniziale delle tariffe da praticare all'utenza non superiore agli importi di seguito riportati.

- *Tariffe per le concessioni d'uso di strutture funerarie:*

TARIFFE DI CONCESSIONE A TERZI DELLE SEPOLTURE		
TIPOLOGIE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO
Loculi a cantera	48	€ 3.000,00
Loculi a colombario (posti nella Cappella Funeraria)	145	€ 8.000,00
Cellette per urna cineraria (poste nella Cappella Funeraria)	135	€ 500,00
Nicchie per Ossari e/o Celle per urne cinerarie	1176	€ 430,00
Cappella da 8 loculi	211	€ 54.000,00
Loculi a colombario su 4 file	2648	€ 1800 (1° fila)
		€ 2200 (2° fila)
		€ 2300 (3° fila)
		€ 1650 (4° fila)
Loculi a colombario su 6 file (su due piani)	5688	€ 1800 (1° fila)
		€ 2200 (2° fila)
		€ 2300 (3° fila)

Il 10% massimo degli 8336 loculi a colombario potranno essere riservati ai non residenti, con una tariffa pari ad € 3,500, su 2° e 3° fila.

Corrispettivo di concessione da versare all'Ente per ogni anno di concessione.

Relativamente al corrispettivo di concessione da versare all'Ente, entro il 31 gennaio di ciascun anno di concessione, l'importo a base di gara è fissato nella percentuale del **3,5%** degli importi dei contratti di concessione stipulati a terzi annualmente, per loculi, cappelle, ossari e cellette per urne cinerarie e dei proventi annuali derivanti dalle cremazioni.

Saranno ammesse solo offerte in aumento rispetto alla percentuale posta a base di gara. Il suddetto importo sarà soggetto ad aggiornamento con la stessa frequenza prevista per l'adeguamento ISTAT delle tariffe riferite ai servizi gestionali.

Criteri di aggiornamento delle tariffe

Per quanto concerne i criteri di aggiornamento delle tariffe di cui ai precedenti punti, le imprese offerenti dovranno fare riferimento esclusivamente all'indice ISTAT riferito all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'offerta, invece, dovrà indicare la frequenza secondo la quale saranno aggiornate le tariffe (annuale, biennale, triennale, etc.).

Durata della concessione

La durata della concessione posta a base di gara e pari a 25 (venticinque) anni, decorrenti dalla data del verbale di immissione nella gestione dei servizi cimiteriali.

Il Concessionario si impegna espressamente ad accettare le proroghe eventualmente disposte dall'Amministrazione ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. In ogni caso alla scadenza, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando la Stazione Appaltante non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o ad assumersi in proprio la gestione del servizio, per un periodo comunque non superiore a un anno. Si esclude ogni tacito rinnovo.

Durata dei lavori.

L'intervento di costruzione del nuovo impianto cimiteriale, come da studio di fattibilità posto a base di gara, potrà essere completato per Stralci Funzionali entro e non oltre il tempo massimo previsto, posto a base di gara, pari a **3.650 giorni naturali e consecutivi (al termine del 10° anno di gestione), decorrenti dalla data di immissione nella gestione del servizio dell'intero cimitero.**

Le fondamentali opere da eseguirsi obbligatoriamente nel 1° Stralcio Funzionale sono:

- *Sistemazione della viabilità;*
- *Realizzazione dell'intero muro di cinta;*
- *Realizzazione del Blocco Servizi;*
- *N. 48 loculi a cantera;*
- *n. 312 loculi a colombari posti in blocchi a 4 file;*
- *n. 1128 loculi a colombario posti in blocchi a due piani su 6 file;*
- *n. 96 cappelle gentilizie;*
- *n. 8 campi di inumazioni corrispondenti a n. 256 singole inumazioni.*

I lavori potranno iniziare dopo il rilascio delle necessarie autorizzazioni e nulla osta (Nulla Osta Sanitario sul Progetto Esecutivo, Autorizzazione Sismica e Deposito Strutturale presso gli uffici regionali ex Genio Civile e quant'altro si renderà necessario), le cui richieste dovranno essere inoltrate ai rispettivi Enti dopo l'approvazione del progetto esecutivo, con oneri a carico del concessionario; a tale scopo, l'Ufficio Tecnico Comunale di Ardea fornirà la massima collaborazione.

I termini decorreranno dalla data di immissione nella gestione del servizio dell'intero Cimitero, che dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo.

Tempi previsti per la progettazione esecutiva: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto.

Termini per l'erogazione dei servizi: i servizi di gestione hanno inizio dalla stipulazione del contratto.

Finanziamento dell'intervento:

Sono totalmente a carico del Concessionario, senza alcun onere finanziario e/o di altra natura in capo all'Amministrazione aggiudicatrice, tutte le attività e le spese necessarie, o che si rendano necessarie, all'ottenimento della Concessione, alla realizzazione e messa in funzione delle opere, alla manutenzione ed alle eventuali opere accessorie.

Il Concessionario è, altresì, obbligato: al rispetto della normativa vigente in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori impegnati nello svolgimento delle attività; ad assicurare la conformità delle attività al progetto approvato;

al rimborso, contestualmente alla stipula del contratto, di ogni spesa, relativa alla procedura di cui trattasi, eventualmente anticipata dall'Amministrazione aggiudicatrice.

Proprietà delle aree e delle opere

Per la previsione di ampliamento del cimitero comunale, risulta che l'area oggetto dell'intervento ricade interamente in proprietà privata, di conseguenza sarà necessario avviare le procedure espropriative (**CON ONERI ESPROPRIATIVI TOTALMENTE A CARICO DEL CONCESSIONARIO**).

Per quel che riguarda gli impianti e le opere, fisse o mobili, realizzate dal concessionario in forza della concessione di cui trattasi, fatto salvo il diritto di sfruttamento spettante al concessionario nel corso della durata della concessione, saranno di proprietà dell'Amministrazione aggiudicatrice e rientreranno in perfetto stato di manutenzione e funzionalità nella piena disponibilità della stessa al termine della concessione venticinquennale e senza corrispettivo o onere alcuno per quest'ultima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 183 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Pareri e Procedure

Saranno a carico del concessionario, così come le procedure relative all'acquisizione di area privata, anche le acquisizioni di eventuali pareri e autorizzazioni di competenza di Enti sovracomunali che dovessero risultare necessari, durante tutto il periodo di concessione.

Ammissibilità di varianti

Sono ammesse varianti migliorative al progetto di fattibilità, purché non si configurino come alternativa progettuale, ma si limitino ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto posto a base di gara;

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 3) Progetto di fattibilità avanzato dal soggetto promotore, così come approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 72 del 21.07.2016. come di seguito dettagliato:

ELABORATI GRAFICI

- Tav.01 INQUADRAMENTO URBANISTICO
- Tav.02 RILIEVO E PIANO QUOTATO DELLO STATO DI FATTO
- Tav.03 PLANIMETRIA GENERALE E PROFILI DI PROGETTO
- Tav.04 PLANIMETRIA GENERALE delle TIPOLOGIE DI PROGETTO
- Tav.05 STRALCI PLANIMETRICI DI PROGETTO
- Tav.06 APPROFONDIMENTO ARCHITETTONICO: CAPPELLE GENTILIZIE
- Tav.07 APPROFONDIMENTO ARCHITETTONICO: LOCULI A COLOMBARIO – 2 PIANI
- Tav.08 APPROFONDIMENTO ARCHITETTONICO: LOCULI A CANTERA
- Tav.09 APPROFONDIMENTO ARCHITETTONICO: LOCULI A COLOMBARIO E NICCHIE PER OSSARI
- Tav.10 APPROFONDIMENTO ARCHITETTONICO: TOMBE INTERRATE SINGOLE
- Tav.11 APPROFONDIMENTO ARCHITETTONICO: CAPPELLA FUNERARIA
- Tav.12 APPROFONDIMENTO ARCHITETTONICO: BLOCCO SERVIZI
- Tav.13 APPROFONDIMENTO ARCHITETTONICO: TEMPIO DELLA CREMAZIONE
- Tav.14 PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO E RELATIVO CALCOLO

DOCUMENTI:

- Doc.A RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- Doc.B RELAZIONE TECNICO SANITARIA
- Doc.C RELAZIONE GEOLOGICA
- Doc.D STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE
- Doc.E PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
- Doc.F CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
- Doc.G CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

- Doc.H BOZZA DI CONVENZIONE
- Doc.I DISCIPLINARE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E SERVIZI DI MANUTENZIONE E CUSTODIA
- Doc.L DISCIPLINARE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEL FORNO CREMATORIO
- Doc.M RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
- Doc.N QUADRO ECONOMICO
- Doc.O CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
- PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO ASSEVERATO.

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'Arch. Paolo Terribili, Dirigente dell'Area IV Manutenzione Territorio Ambiente del Comune di Ardea.

1.2 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO INDICATO DAL PROMOTORE

1.2.1 L'importo complessivo dell'investimento, risultante dalla proposta presentata dal promotore, è pari ad € 20.039.552,06, inclusa Iva, [€ 17.884.089,96 al netto dell'I.V.A.], di cui:

- € 13.592.518,09 per lavori, compresi oneri di sicurezza pari ad € 331.524,83;
- € 1.235.000,00 per forniture;
- € 229.493,00 per acquisto aree oggetto dell'intervento;
- € 4.982.540,97 per somme a disposizione di cui, tra le altre voci riportate nel **quadro economico** allegato in proposta, € 1.482.751,81 per spese di progettazione, coordinamento e Direzione Lavori ed € 370.687,95 per spese sostenute per la predisposizione della proposta.

1.2.2 L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Catego- ria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Qualifica- zione Obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
				prevalente o scorporabile	subap- paltabile (%)
Opere edili	OG1 classifica VI (fino a € 10.329.000)	si	7.250.104,01	Prevalente	Nei limiti previsti dall'art 105 del D. Lgs 50/2016
Impianti tecnologici	OG11 classifica IV bis (fino a € 3.500.000)	Si/categoria super-specialistica (D.M. 248/2016)	4.192.310,04	Scorporabile – S.I.O.S.	Nei limiti previsti dall'art 105, co.5 del D. Lgs 50/2016
Opere stradali	OG3 classifica IV (fino a € 2.582.000)	si	2.150.104,04	Scorporabile	Nei limiti previsti dall'art 105 del D. Lgs 50/2016

2. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti:

i soggetti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n. 207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016;
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- 3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF;

3.3 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest'ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici.

3.4 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs 50/2016 (consorzi stabili).

3.5 È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete, di indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione. I lavori sono eseguiti dai concorrenti così riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Concedente, che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del DPR 207/2010.

3.6 Qualunque esecutore di lavori dovrà essere qualificato ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e rispetto ai requisiti di ordine morale e di quanto stabilito nella normativa antimafia di cui al D.lgs. 159 del 2011.

4. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

5. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO

5.1 La documentazione completa di gara è liberamente disponibile sul sito internet dell'Amministrazione, al seguente link: <http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/elenco-bandi-di-gara-lavori-pubblici-e-viabilita-s-u-a>.

5.2 Il sopralluogo delle aree e spazi interessati dai lavori e dai servizi in concessione è obbligatorio, a pena di esclusione.

5.3 Gli operatori economici interessati a partecipare devono effettuare, anche tramite propri incaricati (muniti di delega a firma del rappresentante legale della società o della società mandataria in caso di R.T.I. o consorzi, oltre che di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto delegante), in presenza di personale del Comune di Ardea, un sopralluogo presso i luoghi oggetto della presente procedura, al fine di visionare gli stessi e prendere perfetta conoscenza delle condizioni di esecuzione dei lavori e di svolgimento del servizio con riferimento ad ogni elemento che possa influire sull'esecuzione del servizio stesso e sulla redditività dell'attività da svolgere.

Al termine dello stesso sarà rilasciato al concorrente un "Attestato di avvenuto sopralluogo" che dovrà essere firmato dall'incaricato dell'operatore economico e controfirmato dal personale dell'Amministrazione.

Si ricorda che l'attestato di avvenuto sopralluogo, in originale o copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere contenuto all'interno della Busta "A" – Documentazione Amministrativa.

5.4 Il sopralluogo dovrà essere concordato con il Comune di Ardea, previa prenotazione via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: emilio.murano@ardea.gov.it ; tale prenotazione deve essere effettuata tassativamente non oltre il quinto giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Referente per le richieste di sopralluogo: Ing. Emilio Murano (tel. 06/913801603; email: emilio.murano@ardea.gov.it).

6. CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it.

Laddove rivestano interesse generale, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sul profilo del committente indicato nel bando di gara.

7. COMUNICAZIONI

7.1 Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'**Allegato 3** del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati; in caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori ausiliari.

7.2 Il **termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016**, nonché **quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

7.3 Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

7.4 Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della SUA (gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). L'accesso potrà essere esercitato presso la SUA – U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano – Servizio 2 "SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture" U.O. LL.PP. – Viabilità, Servizi e Forniture - Viale Giorgio Ribotta, 41 Roma – 20° piano (referenti Dott. Gennaro Fiore, Dott.ssa Paola Campopiano, tel. 06/6766.3606-3681).

8. GARANZIE E CAUZIONI RICHIESTE

8.1 Cauzioni richieste ai concorrenti

8.1.1 Garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016;

I soggetti giuridici partecipanti alla gara d'appalto dovranno costituire - ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 - una **garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel Quadro economico per la realizzazione degli interventi previsti - € 14.827.518,09 (pari a € 296.550,36)** costituita alternativamente:

- da **quietanza** comprovante l'eseguito versamento: a) **in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Ardea (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) **in contanti**, presso la Tesoreria del Comune di Ardea, Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia 113 – Codice **IBAN IT82V083273954100000000843**.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In entrambi i casi l'operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa:

- da **fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo I.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 360 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

La fideiussione dovrà essere intestata al Comune di Ardea, Via Garibaldi, 5 - 00040 Ardea (Rm) – C.F. 80108730583.

NOTA: Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata, costituendo elemento essenziale della stessa, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o Società di intermediazione Finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.

Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatarie (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,

- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. In detta ipotesi, alla garanzia prodotta dovrà essere allegata, salvo che il medesimo dato non sia espressamente riportato ed evincibile dall'attestazione SOA, fotocopia della suddetta certificazione UNI EN ISO 9000, in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:
 - in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
 - in caso di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

8.1.2 ulteriore cauzione di cui all'art. 183, co.13 del D.Lgs. 50/2016;

Cauzione ex art. 183, comma 13, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, a favore del Comune di Ardea, pari al 2,5 per cento (**e pertanto pari a € 370.687,95**) del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara, a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno.

La cauzione per il rimborso delle spese di progettazione può essere costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di:

- fidejussione bancaria, rilasciata da aziende di credito, autorizzate a norma di legge;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica.

A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione per le spese di progettazione deve:

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Nel caso di raggruppamenti non ancora costituiti la garanzia deve necessariamente essere intestata a tutti i componenti del costituendo raggruppamento. Lo svincolo di tale cauzione avviene successivamente alla stipula del contratto di Concessione.

8.2 Garanzie richieste al concessionario

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare:

- a) **Cauzione definitiva** di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Il Concessionario è tenuto a prestare la cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 della stessa norma, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di Concessione. **Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, qualora il Concessionario sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50%.**

In merito al beneficio della riduzione della garanzia, si precisa che:

- In caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del medesimo decreto, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; - In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
 - In caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
- b) **Polizza assicurativa** per i rischi di esecuzione. Il Concessionario è tenuto a produrre idonea polizza assicurativa per i rischi da esecuzione (a copertura dei danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori), e di responsabilità civile verso terzi, da costituirsi secondo le modalità di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
- c) **Cauzione di cui all'art. 183, comma 13**, del D. Lgs. 50/2016. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016;

9. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

9.1 Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concessionario

9.1.1 Ai sensi dell'art. 183, commi 15 e 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 95, commi 1 e 2 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., **alla procedura sono ammessi i soggetti in possesso**, anche associando o consorziando altri soggetti, **dei requisiti per i concessionari, secondo quanto di seguito specificato:**

- a) **fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore a € 1.788.409,00;**
- b) **capitale sociale non inferiore ad € 894.205,00;**
- c) **svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore ad € 894.205,00;**

- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno € 357.682,00.

Il requisito previsto dalla lettera b), può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

9.1.2 **In alternativa ai requisiti previsti dal precedente punto 9.1.1, lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura di seguito stabilita: a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore a € 2.683.000,00 e b) capitale sociale non inferiore ad € 1.342.000,00.**

9.1.3 Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti per il concessionario devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b); detta disposizione non trova applicazione con riferimento ai soggetti eventualmente associati limitatamente alla realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva.

9.2 Requisiti per la progettazione definitiva-esecutiva

9.2.1 I requisiti prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento, come specificati in dettaglio al successivo punto 9.2.4, devono essere posseduti dal concorrente in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concessionario di cui al punto 9.1 (anche se in possesso di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione), attraverso uno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'articolo 46 co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016.

In tal caso si dovrà:

- **indicare** l'operatore economico incaricato della progettazione e del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione o più professionisti tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui alla lettera e) del citato art. 46, del quale il concorrente intende avvalersi;
oppure
- **associare** in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai fini della progettazione, un operatore economico progettista di cui all'art. 46, comma 1 lett. a), b), c), d) f) del D.lgs. 50/2016, o più professionisti tra loro riuniti in sub raggruppamento di cui alla lettera e) del D.Lgs. 50/2016.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che si avvalgono di professionisti indicati o associati per i quali non sussistono i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso in cui i concorrenti non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione o possiedano l'attestazione SOA per la sola attività di costruzione, il possesso dei citati requisiti di ordine generale deve essere dichiarato dai soggetti associati o indicati dal concorrente.

9.2.2 Nel caso in cui invece il concorrente, oltre che in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del concessionario di cui al punto 9.1, sia altresì in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nelle categorie e per le classifiche di cui al successivo punto 9.3, dovrà attestare che i requisiti tecnico professionali richiesti dal presente disciplinare al successivo punto 9.2.4 sono posseduti dal proprio staff di progettazione, costituito ai sensi dell'art. 79 comma 7 del DPR 207/2010; in difetto di tale dichiarazione, lo stesso concorrente è tenuto ad associare o indicare uno o più progettisti in sede di offerta in grado di dimostrare detti requisiti, scelto/i tra i soggetti di cui all'articolo 46 co. 1, lett. a), b), c), d), e) e f) del D.Lgs. 50/2016.

9.2.3 In ogni caso, l'incarico di progettazione e coordinamento per la sicurezza, deve essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla vigente normativa, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede d'offerta. Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016, **in sede di offerta deve essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.**

Il soggetto che si occupa del coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione (art. 98 del D.lgs. 81/2008).

Si precisa che:

- il concorrente deve fornire l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali;
- si applicano le disposizioni dell'art. 24 c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- i soggetti, se costituiti in forma di società di ingegneria devono disporre del direttore tecnico in possesso dei requisiti di cui all'articolo 254, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

9.2.4 Dettaglio dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa prescritti per i servizi tecnici previsti per il presente affidamento.

- Ai fini della qualificazione per l'espletamento dei servizi tecnici previsti nell'ambito del presente affidamento si prescrive il possesso dei requisiti, come di seguito specificati:

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi relativi a lavori appartenenti alle seguenti classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui alla L. 143/1949 **(e secondo quanto esplicitato nella nota di cui al successivo 9.2.4.1 relativamente alla corrispondenza con la classificazione di cui alla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016)** per un importo globale almeno pari all'importo stimato per ognuna delle seguenti categorie:

I b : € 7.250.104,01

III a: € 1.179.427,20

III b: € 1.402.975,68

III c: € 1.609.907,16

VI a: € 2.150.104,04

b1) [per i soggetti organizzati in forma societaria - società di professionisti e società di ingegneria] numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) **pari ad almeno n. 4 (quattro) unità.**

OPPURE

b2) [per i professionisti singoli e associati] numero minimo di tecnici, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti, pari ad almeno n. 4 (quattro) unità.

9.2.4.1 NOTA; ai fini della documentazione del requisito di cui alla precedente lettera a), avuto riguardo per quanto previsto dalla tabella Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016 e dall'art. 8 del citato decreto e viste le Linee Guida n.1 dell'A.N.AC., si stabilisce che:

- con riferimento alla classe Ib, sono da ritenersi idonei ai fini della documentazione del requisito, i servizi svolti nell'ambito della categoria "edilizia" (E), aventi un grado di complessità almeno pari a 0,65;
- con riferimento alla classe IIIa, sono da ritenersi idonei ai fini della documentazione del requisito, i servizi svolti nell'ambito della categoria "impianti" (IA), aventi un grado di complessità almeno pari a 0,75;
- con riferimento alla classe IIIb, sono da ritenersi idonei ai fini della documentazione del requisito, i servizi svolti nell'ambito della categoria "impianti" (IA), aventi un grado di complessità almeno pari a 0,85;
- con riferimento alla classe IIIc, sono da ritenersi idonei ai fini della documentazione del requisito, i servizi svolti nell'ambito della categoria "impianti" (IA), aventi un grado di complessità almeno pari a 1,15;
- con riferimento alla classe VIa, sono da ritenersi idonei ai fini della documentazione del requisito, i servizi svolti nell'ambito della categoria "viabilità" (V), aventi un grado di complessità almeno pari a 0,40.

Ai fini della dimostrazione dei requisiti prescritti è da ritenersi che, tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, siano ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi

tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.

I servizi di ingegneria che concorrono al cumulo del requisito di cui alla lettera a) sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero, la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

I concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente punto 9.2, al fine di conseguire i requisiti per la progettazione delle opere oggetto della concessione, devono rivolgersi ad uno o più soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e f) del D.Lgs 50/2016, da indicare nell'offerta o partecipare alla gara consorziandosi o in raggruppamento con i medesimi; in tale ultima evenienza i suddetti soggetti devono necessariamente ricoprire il ruolo di mandanti.

In ogni caso, i progettisti devono essere iscritti all'albo professionale ed abilitati all'esercizio della professione, secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza, relativamente alla progettazione delle opere oggetto della concessione ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Nel caso di pluralità di progettisti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente punto 9.2 devono essere posseduti dai progettisti, associati o indicati nell'offerta, nei seguenti termini:

- L'articolazione dei progettisti in RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all'art. 46, comma 1 lettere da a) a d) ma anche comprendere i soggetti di cui alla lettera f) del medesimo comma. I requisiti finanziari e tecnici prescritti dal presente punto 9.2 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
- **in ragione della complessità e dell'entità dell'opera, i requisiti di cui alla lett. a) devono essere posseduti dal professionista indicato come capogruppo del RTP in misura non inferiore al 50%;** la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti;
- nei raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all'art. 24, comma 1, lett. e), del Codice, deve essere ricompreso un professionista abilitato da meno di 5 (cinque) anni;
- Ai fini della dimostrazione dei requisiti dei consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1 lettera f) si prescrive, al fine di non determinare situazione di disparità di trattamento e per tutelare l'operatività delle PMI, che per i primi cinque anni dalla costituzione tutti i requisiti possano essere dimostrati dal consorzio stabile attraverso i requisiti delle società consorziate;
- nel caso in cui il servizio o i servizi siano stati prestati da un raggruppamento, gli importi dichiarabili ai fini dei requisiti sono limitati al valore delle prestazioni eseguite come attestati dai certificati di regolare esecuzione rilasciati al singolo professionista che dichiara il possesso del requisito.

A pena di esclusione, il medesimo progettista non può essere indicato o associato da più di un concorrente, né può figurare in RTP o consorzi indicati o associati da altri concorrenti.

9.3 Requisiti per l'esecuzione dei lavori

9.3.1 Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.P.R. n.207/2010, **se il concorrente non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti prescritti al precedente punto 9.1, oltre che, per il presente affidamento, di quelli richiesti per i servizi tecnici previsti, secondo quanto specificato al precedente punto 9.2, attraverso uno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta, laddove non ricorra la fattispecie di cui al punto 9.2.2.**

In detta ipotesi i lavori oggetto del contratto di concessione saranno realizzati tramite affidamento a terzi qualificati, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

9.3.2 Ai sensi dell'art. 95, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, **se il concorrente esegue i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione d'impresa, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti richiesti ai precedenti**

punti 9.1 e 9.2 (per questi ultimi anche attraverso uno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta), anche dei requisiti di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici secondo quanto specificato in dettaglio nel successivo punto 9.3.3.

Ai fini della presente procedura, e fatto salvo il rispetto delle norme in tema di qualificazione, non costituisce affidamento a terzi la realizzazione dei lavori mediante imprese controllate o collegate o mediante affidamento ai soci della società di progetto costituita a norma dell'art. 184 del D.Lgs.50/2016.

Nel caso in cui il concessionario intenda eseguire i lavori tramite imprese collegate, queste ultime dovranno essere in possesso oltre ai requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori ed alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato l'elenco completo ed aggiornato delle imprese collegate o controllate.

9.3.3 Dettaglio dei requisiti per l'esecuzione dei lavori

Classificazione dei lavori

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Qualifica- zione Obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	indicazioni speciali ai fini della gara	
				prevalente o scorporabile	subap- paltabile (%)
Opere edili	OG1 classifica VI (fino a € 10.329.000)	si	7.250.104,01	Prevalente	Nei limiti previsti dall'art 105 del D. Lgs 50/2016
Impianti tecnologici	OG11 classifica IV bis (fino a € 3.500.000)	Si/categoria super-specialistica (D.M. 248/2016)	4.192.310,04	Scorporabile – S.I.O.S.	Nei limiti previsti dall'art 105, co.5 del D. Lgs 50/2016
Opere stradali	OG3 classifica IV (fino a € 2.582.000)	si	2.150.104,04	Scorporabile	Nei limiti previsti dall'art 105 del D. Lgs 50/2016

Sono ammessi ad eseguire i lavori oggetto del contratto di concessione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per le seguenti categorie e classifiche:

- **sia nella categoria prevalente OG1 per una classifica pari alla VI (fino a € 10.329.000) o superiore, sia nella categoria OG 11 per una classifica pari alla IV bis (fino a € 3.500.000) o superiore, sia nella categoria OG 3 per una classifica pari alla IV (fino a € 2.582.000) o superiore;**

oppure

- **sia nella categoria prevalente OG1 per una classifica pari alla VI (fino a € 10.329.000) o superiore, sia nella categoria OG 11 per una classifica pari alla IV bis (fino a € 3.500.000) o superiore; in tal caso tuttavia, laddove cioè non si sia in possesso della qualificazione nella categoria OG3, ai sensi dell'art. 12, co.2, lett. b) della L. n.80/2014, dette lavorazioni non possono essere eseguite direttamente dall'impresa sprovvista della relativa qualificazione, ma devono, a pena d'esclusione, essere subappaltate ad impresa qualificata.**

Si rappresenta che, ai sensi degli articoli 105, co.5 ed 89, co.11 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del decreto M.I.T. n. 248 del 10/11/2016, l'impresa qualificata nella sola categoria prevalente (OG1, anche per class. VII o superiore) ma non anche in OG11 non può eseguire i lavori oggetto della concessione in quanto le opere di OG11, classificabili come S.I.O.S. a norma dell'art. 2 del citato D.M., e di importo superiore al 10% del totale dei lavori:

a) non possono essere realizzate direttamente dall'operatore sprovvisto della relativa qualificazione;

- b) non possono essere subappaltate per una quota eccedente il 30% delle stesse (art. 105, co.5 cit.);
c) non possono costituire oggetto di avvalimento (art. 89, co.11 cit.).

Conseguentemente, l'operatore economico qualificato nella sola categoria prevalente (OG1, class. VI o superiore), laddove intenda eseguire i lavori oggetto della concessione, dovrà necessariamente presentarsi in R.T.I. di tipo verticale con un operatore qualificato a realizzare i lavori di OG11 previsti.

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, co. 2.

Requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale per l'esecuzione dei lavori
Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione richiesti dal presente Disciplinare per le imprese singole devono essere posseduti – a pena di esclusione – dall'impresa mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna – a pena di esclusione - nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Requisiti di qualificazione dei raggruppamenti temporanei di tipo verticale per l'esecuzione dei lavori
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., i requisiti di qualificazione richiesti al presente punto devono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono possedute dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Requisiti di partecipazione dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane ex art. 45, comma 2, lett. b) nonché consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lett. c) i requisiti di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 devono essere posseduti dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, dal consorzio tra imprese artigiane o dal consorzio stabile.

10 AVVALIMENTO

Si rappresenta che, a norma dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le opere di OG11, così come la relativa qualificazione, NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI AVVALIMENTO.

Fatto salvo quanto precisato al periodo precedente, in attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del suddetto D.Lgs., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale **di cui all'art. 83, co.1, lett. b) e c)** e di attestazione della certificazione SOA **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto o della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L'attestazione SOA dovrà essere prodotta anche dall'impresa ausiliaria.

In caso di scadenza triennale dell'attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ai sensi del comma 11 del richiamato art. 89, non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, laddove il valore di dette opere ecceda il dieci per cento dell'importo totale dei lavori.

11. AFFIDAMENTO DELL'APPALTO A TERZI, SOCIETA' DI PROGETTO E SUBAPPALTO

11.1 Affidamento dell'appalto dei lavori a terzi

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.P.R. n.207/2010, **se il concorrente è in possesso dei requisiti prescritti al precedente punto 9.1 (requisiti del concessionario), oltre che di quelli richiesti per i servizi tecnici previsti, secondo quanto specificato al precedente punto 9.2 (eventualmente attraverso uno o più progettisti associati o indicati in sede di offerta), ma non anche di quelli richiesti per l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione secondo quanto dettagliato al punto 9.3, lo stesso non può eseguire direttamente tali lavori ma è tenuto a realizzarli tramite affidamento a terzi** qualificati, mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.

11.2 Subappalto

Premesso che, a norma dell'art.174, co.2, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare, si precisa quanto segue:

- a) **non è ammesso il subappalto della gestione dei servizi;**
- b) **con riferimento ai servizi tecnici si applica quanto disposto dall'art. 31, co.8 del D.Lgs. 50/2016;**
- c) **con riferimento ai lavori, l'operatore in possesso dei requisiti specificati al precedente punto 9.3.3 ha la facoltà (l'obbligo nel caso sia sprovvisto di qualificazione in OG3 relativamente a detta categoria di opere, come dianzi specificato) di subappaltare una quota dei lavori nei limiti di cui all'art. 105, co. 2 e 5 del D.Lgs. 50/2016.**

In tal caso, ai sensi del successivo co.6, nonché dell'art.174, co.2, al concorrente è fatto obbligo di indicare la terna di subappaltatori e di allegare la dichiarazione degli stessi relativa al possesso dei requisiti di ordine generale.

I concorrenti devono indicare all'atto della presentazione dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

11.3 Società di progetto

Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con capitale sociale non inferiore a € 250.000,00. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto.

I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte della società di progetto si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalla suddetta società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Per effetto del citato subentro, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'amministrazione concedente. Il contratto di

concessione stabilisce le modalità per l'eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società e a garantire, nei limiti previsti, il buon adempimento degli obblighi del concessionario.

12. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

12.1 Termine e modalità di presentazione

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire alla **Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio “Stazione Unica Appaltante” – U.O. LL.PP. Viabilità – Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma** - tassativamente entro e non oltre la data e l'ora specificate nel bando (ore 12.00 del 13 giugno 2017) un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione; detto plico, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **debitamente sigillato** con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e deve **pervenire**, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio di cui sopra, esclusivamente all'indirizzo suindicato**; è altresì facoltà dei concorrenti la **consegna a mano del plico**, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle ore 16.00 (gli uffici sono chiusi il sabato ed i festivi) entro il medesimo termine perentorio, **esclusivamente** presso l'Ufficio accettazione corrispondenza della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sito in **Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma** (nel caso di consegna a mano, il concorrente che desidera ottenere dall'Ufficio accettazione corrispondenza apposita ricevuta, dovrà produrre, unitamente a ciascun plico, una nota sulla quale verranno apposte data e ora di consegna, riportante la denominazione dell'impresa e l'oggetto della gara).

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno oltre all'esatta **denominazione o ragione sociale** del/i soggetto/i giuridico/i concorrente/i, all'**indirizzo, codice fiscale, numero telefonico**, numero di fax, **indirizzo e-mail e PEC**, le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché il codice gara riportato sulla prima pagina del bando (**PA VFP07/17/SUA**).

La regolarità e la tempestività del recapito dei plichi rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa altresì che ai fini del termine previsto farà fede esclusivamente il timbro di ricevimento del protocollo indipendentemente dalla data di spedizione del plico.

Non si darà corso ai plichi sprovvisti delle indicazioni sopra specificate, né a quelli che risultino pervenuti oltre il termine anzidetto. **Laddove un concorrente, entro il termine di scadenza, faccia pervenire due o più plichi relativi alla medesima gara, s'intenderà che documentazione e dichiarazioni pervenute successivamente integrino o sostituiscano quelle precedenti; per quanto invece concerne l'offerta tecnica e/o economica, in sede di gara verrà aperto unicamente il plico pervenuto successivamente, intendendosi quest'ultimo sostitutivo del precedente.**

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara operatori con **identità plurisoggettiva** ex art. 45, comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), del D.Lgs. 50/2016 oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del precitato Decreto, il plico succitato dovrà riportare **l'esatta denominazione o ragione sociale di ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei o i consorzi.**

12.2 Contenuto dell'offerta

Il plico di cui sopra deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente di “A – Documentazione Amministrativa”, “B – Offerta tecnico-organizzativa” e “C - Offerta economica e temporale”, secondo quanto di seguito prescritto:

12.2.1 “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere i seguenti documenti:

D) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato 1; oppure Allegato Ibis per i progettisti**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2016/7 del 05.01.2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Tale domanda dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (**in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura**) ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive

indicate nel successivo punto II, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. Tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nella domanda stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti *ex art. 45, comma 2, lett. d)* del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi *ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo*, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi e dagli eventuali progettisti indicati per l'esecuzione dei servizi tecnici previsti. L'offerta, inoltre, nel caso di raggruppamenti costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti *ex art. 45, comma 2, lett. e)* del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi *ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo*, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

L'offerta, inoltre, nel caso di consorzi ordinari costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. *ex art. 45, comma 2, lett. b)* del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** *ex art. 45, comma 2, lett. c)* del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare - in sede di offerta - se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

II) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a) attesta, indicandole specificamente, **che non ricorrono i motivi di esclusione** dalla partecipazione a una procedura d'appalto **elencati dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016**, e, precisamente, di seguito elencati:

1) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita ad un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti **reati** (art. 80, comma 1):

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti dei soggetti elencati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2) **cause di decadenza, di sospensione o di divieto** previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un **tentativo di infiltrazione mafiosa** di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia) (art. 80, comma 2);

3) **violazioni gravi**, definitivamente accertate, **rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Tali motivi di esclusione non si applicano quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande; in tali casi, allegare la documentazione comprovante il pagamento o l'impegno (art. 80, comma 4);

4.1) **gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016** (art. 80, comma 5, lett. a);

4.2) **stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice (art. 80, comma 5, lett. b);

4.3) **gravi illeciti professionali**, tali da rendere dubbia la integrità o affidabilità dell'operatore economico (elencati dall'art. 80, comma 5, lett.c);

4.4) **una situazione di conflitto di interesse** ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile, determinata dalla partecipazione dell'operatore economico (art. 80, comma 5, lett. d);

4.5) **una distorsione della concorrenza** derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive (art. 80, comma 5, lett. e);

4.6) **sanzione interdittiva** di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o **ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione**, compresi i

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f);

4.7) **iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC** per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (art. 80, comma 5, lett. g);

4.8) **violazione del divieto di intestazione fiduciaria** di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (art. 80, comma 5, lett. h);

4.9) mancata presentazione della **certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68**, ovvero dell'autocertificazione della sussistenza del medesimo requisito (art. 80, comma 5, lett. i);

4.10) pur essendo stato vittima dei **reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati** ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio) (art. 80, comma 5, lett. l);

4.11) rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, si profili **una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione**, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m);

Limitatamente alle ipotesi previste al punto 1) (art. 80, comma 1) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o a i punti da 4.1 a 4.11 (art. 80, comma 5), l'operatore economico o un subappaltatore è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (art. 80, comma 7). Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art. 80, comma 8);

b) attesta che non vi sia contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la contemporanea partecipazione in forma individuale ed in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l'esclusione di entrambi i concorrenti (art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/2016);

c) attesta che non vi sia contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente (o in qualsiasi altra forma) e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, da uno dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara, ovvero la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente (o in qualsiasi altra forma) e come consorziato indicato, ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/2016, da uno dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016 partecipante alla gara;

d) attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della L. 383 del 18.10.2001, come sostituito dal D.L. n. 210 del 25.09.2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 266 del 22.11.2002 oppure, qualora si sia avvalso di tali piani, che i medesimi si sono conclusi;

e) indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, l'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando;

f) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

g) attesta di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati, nel C.S.A. e comunque nell'intero progetto;

h) attesta di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

i) attesta di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

l) attesta di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto ed in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

m) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, numero e data d'iscrizione alla C.C.I.A.A., R.E.A., il numero di telefono, il numero di fax, indirizzo e-mail, l'attività per la quale l'impresa è iscritta, nome, cognome e codice fiscale del rappresentante legale;

n) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

o) dichiara le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o ulteriore che, ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, lett. b del D.Lgs. 50/2016, la mancata indicazione puntuale e specifica dei lavori o di parti delle opere che si intende subappaltare costituisce motivo di inammissibilità ed irricevibilità della successiva richiesta di autorizzazione al subappalto medesimo. Si rammenta, inoltre, che nel caso in cui la dichiarazione di subappalto sia condizione necessaria per la qualificazione dell'impresa, la sua invalidità costituirà causa di esclusione. Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del summenzionato D.Lgs., verrà corrisposto direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

(nel caso di consorzi cooperativi, artigiani e stabili):

p) dichiara per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati);

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito):

q) allega mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure (nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti):

r) allega atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti)

s) allega dichiarazione, resa da ciascuna ditta, attestante:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

c) la quota di partecipazione al raggruppamento; nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Nota: Il Dichiarante prende atto che l'Allegato 1 è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale e quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

III) Copia fotostatica non autenticata di un DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **del sottoscrittore delle dichiarazioni rese o di ciascuno dei sottoscrittori, a pena di esclusione;**

IV) DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE di cui al punto 9 del presente Disciplinare di gara, da rendersi utilizzando **l'apposito modulo (Allegato 2 - Requisiti di ordine speciale)**, predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare o comunque in modo strettamente conforme allo stesso.

NOTA: nell'ipotesi in cui partecipino alla gara operatori con **identità plurisoggettiva, il modulo di cui al presente punto deve essere prodotto in un unico esemplare e sottoscritto da tutti gli operatori che rendono le dichiarazioni ivi riportate.**

Avvertenza: laddove il concorrente sia in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal precedente punto 9.3.3 **per l'esecuzione dei lavori** oggetto del contratto di concessione, alla dichiarazione di cui all'allegato **Allegato 2 deve allegare COPIA FOTOSTATICA dell'attestazione di qualificazione posseduta (SOA), in corso di validità,** dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. **oppure DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE** resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. relativa al **POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA**, in corso di validità che comprovi la qualificazione richiesta dal Bando di gara. Nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione, qualora sia scaduto il triennio di validità, e sempre che la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, il concorrente può produrre alla SUA anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (art. 77 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.). Si ricorda che il rinnovo dell'attestazione deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. **"..almeno novanta giorni prima della scadenza del termine"**.

Nel caso di concorrente stabilito in Stato diversi dall'Italia che non possieda l'attestazione di qualificazione è ammessa ogni documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare; se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza (art. 62 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.).

V) GARANZIA PROVVISORIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto disposto dal precedente punto 8.1.1;

VI) CAUZIONE ULTERIORE di cui all'art. 183, co.13 del D.Lgs. 50/2016, in conformità a quanto disposto dal precedente punto 8.1.2;

VII) Copia del "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC.;

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

VIII) ATTESTAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO (PARI A € 200,00) A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, a pena d'esclusione, entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Sono, pertanto, consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Un eventuale pagamento per un importo inferiore del contributo dovuto all'Autorità, comporterà l'esclusione dalla gara in oggetto. Il concorrente, in alternativa all'allegazione delle ricevute di pagamento del contributo, può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) relativa all'avvenuto pagamento del contributo nell'importo dovuto.

Per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

IX) Attestato di avvenuto sopralluogo, rilasciato secondo quanto specificato in dettaglio al punto 5 del presente Disciplinare.

X) Dichiarazione, strettamente conforme all'apposito modulo (Allegato 3), contenente i RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 dal titolare legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

12.2.1.1 Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, «*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha*

dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.».

In riferimento alla misura del pagamento di cui alla richiamata norma, la SUA applicherà una sanzione pecuniaria pari a € 5.000,00, secondo quanto di seguito specificato.

Premesso che il “soccorso istruttorio” previsto attraverso la regolarizzazione di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in nessun caso può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara, in attuazione della Determinazione n. 1 dell’08.01.2015 dell’A.N.AC., si precisa che la SUA provvederà ad attivare il citato soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell’accezione e secondo i criteri esplicitati nella richiamata Determinazione n. 1/2015) degli elementi e delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta.

Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere, stabilendo altresì la data e l’ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara.

Si precisa al riguardo che l’obbligo per il concorrente di pagare la sanzione pecuniaria (stabilita nella misura sopra riportata) sussiste soltanto nel caso in cui il concorrente stesso, una volta ricevuta la richiesta di regolarizzazione dalla SUA con le modalità di cui sopra, manifesti la volontà di avvalersi del soccorso istruttorio, cioè laddove egli intenda effettivamente provvedere ad integrare o regolarizzare nel termine assegnato gli elementi o le dichiarazioni prodotte a corredo dell’offerta risultate omesse o carenti; in tal caso, il concorrente provvederà al pagamento diretto della sanzione tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla SUA in sede di richiesta di regolarizzazione, da perfezionarsi e documentare a pena di esclusione entro il richiamato termine previsto per la regolarizzazione.

Nessun obbligo di pagamento della richiamata sanzione pecuniaria sussiste invece per il concorrente che manifesti espressamente la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio oppure lasci inutilmente decorrere il termine perentorio assegnatogli per la regolarizzazione.

Nella seduta pubblica successiva, il Seggio di gara procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti e ad assolvere l’obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria con le modalità sopra riportate; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

12.2.2 “ B - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA ”

La busta B “OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”, dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

1. Progetto definitivo da predisporre sulla base del progetto posto a base di gara, costituito dagli elaborati grafici e descrittivi indicati nel D.P.R. 207/2010, senza riferimenti a valori economici e/o valori temporali richiesti nell’ OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”:

Il progetto definitivo, per come sopra descritto, dovrà inoltre contenere una relazione illustrativa, una relazione tecnica, eventuali relazioni specialistiche, e tutti gli elaborati previsti dall’art. 28 del D.P.R. 207 del 2010 oltre alle proposte migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara. Il progetto definitivo potrà contenere modifiche progettuali, qualitative e tecniche derivanti da studio approfondito dello stato di fatto dei luoghi oggetto di interventi e nel rispetto delle linee essenziali e dell’impostazione del progetto preliminare, con riferimento in particolare alle caratteristiche **di cui al punto 14.1.1.** - Offerta tecnica - sub criterio A1).

2. Relazione contenente la descrizione dell'offerta tecnica – elementi qualitativi di cui al punto 14.1.1. – **A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9.**

3. Bozza di Convenzione: redatta sulla base delle linee guida del documento posto a base di gara.

Si precisa che la bozza di convenzione potrà essere oggetto di apposita negoziazione integrativa prima della stipula del contratto.

La documentazione inserita nella Busta “Offerta Tecnico - organizzativa” non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all'offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell'offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta “Offerta economica e temporale”.

Si precisa che **tutte le relazioni e gli elaborati relativi all' “Offerta Tecnico – Organizzativa”** (*progetto definitivo, relazioni descrittive delle offerte migliorative, bozza di convenzione*) **a pena di esclusione dalla gara**, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, detti documenti dovranno essere sottoscritti **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti che parteciperanno al futuro raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario, ovvero, in caso di raggruppamento o consorzio GEIE costituito, dal legale rappresentante della capogruppo o dal legale rappresentante del consorzio o GEIE.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c), del D. Lgs 50/2016, dovranno essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, anche da ciascuna delle imprese consorziate per le quali il consorzio abbia dichiarato di concorrere. Nel caso di sottoscrizione di un procuratore del legale rappresentante, dovrà essere allegata la relativa procura o copia conforme all'originale della stessa.

Il **progetto definitivo e le relazioni descrittive delle offerte migliorative**, dovranno altresì, **pena esclusione**, essere sottoscritte anche **dal/ai progettista/i**.

12.2.3 “C - OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE”

La busta “C – Offerta economica e temporale” dovrà contenere a pena di esclusione i seguenti documenti:

1. **L'offerta economica e temporale**, resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00, da redigersi sulla base dell'**Allegato 4**, ove riportare in cifre ed in lettere:
 - a) con riferimento al criterio B1, il **canone annuo, espresso in valore percentuale**, che il Concessionario offre di corrispondere all' Ente Appaltante, **in aumento** rispetto a quello previsto a base di gara (pari al 3,5% dei ricavi annui ottenuti dal concessionario sulle concessioni a terzi di loculi, cappelle ossari e dei proventi derivanti dalle cremazioni).
 - b) con riferimento al criterio B2, **la riduzione temporale offerta, espressa in valore percentuale**, sul tempo massimo previsto **per l'esecuzione** dell'intera opera (**tempi previsti a base di gara: 3.650 giorni**).
 - c) con riferimento al criterio B3, **la riduzione temporale offerta, espressa in valore percentuale**, sul tempo massimo previsto **per la progettazione esecutiva** dell'intera opera (**tempi a base di gara: 90 giorni** naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto).
2. **Il Piano economico Finanziario**, che dovrà essere elaborato sulla base degli elementi economico-finanziari proposti in sede di offerta; dallo stesso dovrà risultare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento. Tale documento dovrà espressamente indicare:
 - le assunzioni di base del modello (ipotesi di carattere tecnico, variabili economiche e finanziarie, aliquote fiscali, tasso di inflazione, etc.);
 - l'ammontare complessivo dell'investimento;
 - il piano di ammortamento;
 - lo schema di ripartizione temporale dell'investimento e dell'utilizzo delle fonti di copertura;

- il conto economico di previsione;
- il preventivo finanziario;
- il prospetto dei flussi di cassa attesi.

Il Piano Economico Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, deve prevedere la specificazione del valore residuo dell'investimento, al netto dei previsti ammortamenti annuali, che deve risultare pari a zero. Nel Piano Economico Finanziario dovrà essere dato conto del preliminare coinvolgimento di uno o più Istituti finanziatori del progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 salvo il caso che l'investimento sia realizzato direttamente con risorse economiche del Concessionario. Il preliminare coinvolgimento è documentato dall'Istituto finanziatore del progetto. **Ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il Piano Economico Finanziario dovrà essere asseverato** da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'art. 1 della L. 1966/1939 e dovrà documentare i principali indicatori di redditività (almeno i valori relativi ai TIR e VAN di progetto) e bancabilità (almeno il valore relativo al DSCR) dell'investimento, qualora previsto il ricorso al debito, e contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la costruzione e per la gestione e manutenzione dell'intervento, calcolati in funzione del progetto di costruzione e di gestione previsto. L'atto di asseverazione deve essere annesso al Piano Economico Finanziario e deve essere conforme a quanto stabilito all' art. 96, commi 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

I valori percentuali offerti dovranno essere espressi mediante l'utilizzo di numeri fino alla terza cifra decimale. Nell'ipotesi di utilizzo di cifre decimali superiori alla quarta, la Stazione appaltante non terrà conto, ai fini dell'aggiudicazione, di tali cifre.

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

Nota*: L'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione, l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) per le prestazioni oggetto di affidamento (v. sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.

Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare e nell'intero progetto.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della SUA e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione che verrà restituita nei termini di legge).

Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali, né offerte economiche inferiori al canone posto a base di gara, né offerte temporali superiori ai tempi massimi posti a base di gara per la realizzazione dei lavori e per la progettazione esecutiva.

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti, l'offerta economica e temporale congiunta dovrà, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 48, comma 8, del citato Decreto, essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.

Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

13. PROCEDURA DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sala gare della sede della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA – Viale Giorgio Ribotta, 41 (piano terra) – **il giorno 14 giugno 2017, alle ore 11.00.**

In tale sede, in seduta pubblica, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico-amministrative, procede alla apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ed alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e modalità previsti dagli atti di gara, da ciascun operatore partecipante e contenuta nella “Busta A-Documentazione amministrativa” rispetto a quanto disposto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare. Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell’esclusione.

Successivamente, fatta salva l’ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato al punto 12.2.1.1, il Presidente del richiamato Seggio di gara, dopo aver proceduto all’apertura della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”, prodotta dai concorrenti risultati ammessi, al fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto, dispone la trasmissione delle offerte tecniche alla **commissione giudicatrice** costituita ai sensi dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dalle Linee guida in materia adottate dalla Città metropolitana e pubblicate sul profilo del committente, la quale successivamente procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste “**B - Offerta tecnico-organizzativa**” ed ai sensi di quanto specificato nel presente disciplinare di gara:

- alla valutazione delle proposte presentate dai concorrenti;
- all’attribuzione dei punteggi relativi ai **criteri da A1 ad A9, aventi natura qualitativa**, come specificati al successivo punto 14 del presente disciplinare.

I punteggi relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa (**criteri B1, B2 e B3**) saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale) - seduta pubblica la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara a mezzo PEC, nonché tramite avviso pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante. In quella sede, una volta aperte le buste C - Offerta economica e temporale, il Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi, al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti ed alla redazione della graduatoria dei concorrenti medesimi.

Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico, **procedendo anche alla verifica della situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica rappresentata nel Piano Economico Finanziario, con specifico riguardo a criteri di convenienza economico finanziaria e di redditività**, determinando all’esito della detta valutazione, la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta risultata migliore.

L’eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante, di norma su richiesta della Commissione giudicatrice, e verrà svolta dall’organo individuato dalla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente.

Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3, del d.lgs50/2016 – ove il punteggio complessivo dell’offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l’elemento economico (*prezzo*) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell’offerta in parola; ai sensi delle Linee Guida ANAC N.2 DEL 21/09/2016 la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito della procedura di riparametrazione di cui al seguente punto 14.1.3.

La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016); in particolare, qualora il Piano Economico Finanziario non contenga adeguate indicazioni ovvero sorgano dubbi sull’attendibilità dei dati ivi contenuti, la Commissione richiederà per iscritto le necessarie giustificazioni.

Ai fini della valutazione, la Commissione potrà prendere in considerazione giustificazioni fondate sull’economicità del processo costruttivo e gestionale, sulle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode il concorrente per l’investimento e l’esercizio/gestione del servizio oggetto della presente procedura.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l’offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell’anomalia da parte dell’organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la

proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere in seduta pubblica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinvierà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali diversi nei vari elementi, sarà dichiarato miglior offerente il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio totale per l'elemento di valutazione 14.1.1 ("Offerta qualitativa"); Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per l'elemento di valutazione 14.1.1, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, nel corso della medesima seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

É in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto.

Successivamente, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario**. L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016), valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi e quantitativi, come elencati di seguito fino ad un massimo di 100 punti. I valori di riferimento relativamente all'offerta tecnica sono quelli desumibili dalla proposta progettuale del promotore posta a base di gara, mentre i valori di riferimento, relativamente all'offerta economica, sono quelli indicati nel presente disciplinare.

14.1.1 OFFERTA TECNICA- ELEMENTI QUALITATIVI:

PUNTEGGIO MAX 75/100

A1) qualità architettonico-funzionale e completezza della proposta di progetto definitivo – contenuti della bozza di convenzione: Verrà valutata la rispondenza della proposta progettuale agli obiettivi del progetto di fattibilità a base di gara, la valenza delle migliorie e delle opere aggiuntive rispetto a quelle richieste, il valore architettonico, la flessibilità delle soluzioni adottate, il grado di innovazione e visibilità. Verrà valutata altresì la capacità di instaurare con il cimitero nel suo insieme relazioni che ne possano valorizzare gli aspetti e gli elementi di culto e identitari della comunità e migliorare la fruizione, l'accessibilità, l'immagine e il decoro.	Max 25/75
A2) creazione e gestione di sito internet dedicato ed attivazione e gestione di numero verde per i cittadini, in relazione alla qualità dei servizi offerti mediante il sito ed il numero verde, alle informazioni disponibili, agli aspetti grafici ed estetici ed alla accessibilità del sito, agli orari di funzionamento del numero verde, etc. Saranno valutati sistemi innovativi per la gestione dei rapporti con l'utenza, l'adozione di particolari sistemi di informazione e di comunicazione al cittadino.	Max 10/75
A3) presenza di totem e touch screen per servizi offerti e guida interna, in relazione alla qualità dei servizi offerti mediante i totem e touch screen, agli aspetti estetici ed all'accessibilità, al numero ed alla ubicazione degli stessi.	Max 5/75

A4) proposte migliorative al Regolamento cimiteriale, in relazione alla qualità ed al positivo impatto delle proposte sui servizi offerti ai cittadini, anche con riferimento al servizio di trasporto funebre comunale.	Max 5/75
A5) sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili ed adozione di tecnologie finalizzate al risparmio energetico, in relazione alla tipologia di energia prodotta o risparmiata.	Max 5/75
A6) migliorie sulla qualità tecnica e maggiore durabilità dei materiali. Verrà valutata la capacità di assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità dei materiali impiegati con le caratteristiche del contesto territoriale ed ambientale in cui si colloca l'intervento, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio, alla durabilità e funzionalità dei materiali impiegati e degli impianti installati, al fine di ottimizzare gli interventi manutentivi periodici.	Max 10/75
A7) migliorie su opere di arredo e aree verdi, in relazione alla qualità, ubicazione ed aspetto delle suddette migliorie.	Max 5/75
A8) sicurezza interna ed esterna della struttura con riferimento sia agli utenti che agli operatori ed al transito pedonale e veicolare limitrofo alla struttura.	Max 5/75
A9) Programma di manutenzione e sistema di controlli e di interventi da eseguire a cadenze temporalmente prefissate al fine di una corretta gestione del bene. Sarà valutata l'efficacia del Piano di Gestione e Manutenzione proposto, con particolare riferimento alla prevenzione delle anomalie e delle criticità, alla pianificazione e programmazione delle azioni di prevenzione e tutela, al sistema previsto per la gestione delle opere, alle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività manutentive dei manufatti edilizi e degli impianti, volti a garantire il loro perfetto funzionamento nel tempo e la piena efficienza dell'opera al momento della consegna al concedente al termine della concessione	Max 5/75

**14.1.2 OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE - ELEMENTI QUANTITATIVI:
PUNTEGGIO MAX 25/100**

OFFERTA ECONOMICA	
B1) Aumento sul canone da corrispondere alla Stazione appaltante: sarà premiata la proposta riportante la percentuale in aumento più alta rispetto a quella posta a base di gara (pari al 3,5%)	Max 11/25
OFFERTA TEMPORALE	
B2) riduzione sul tempo massimo di realizzazione dell'intera opera (tempi a base di gara 3.650 giorni).	Max 10/25
B3) riduzione sul tempo massimo di progettazione esecutiva dell'intera opera (tempi a base di gara 90 giorni).	Max 4/25

L'offerta economica e temporale deve essere formulata mediante percentuale, in cifre ed in lettere, per ognuna delle voci che la costituiscono.

GLI ELEMENTI QUANTITATIVI DELL'OFFERTA (ECONOMICA) DOVRANNO ESSERE ESPRESSI E VERIFICATI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ASSEVERATO, IL QUALE DOVRÀ DIMOSTRARE LA CONGRUITÀ E LA FATTIBILITÀ DELL'INVESTIMENTO E DELL'ESERCIZIO E GESTIONE DEL SERVIZIO.

14.1.3 La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [W_i * V_{(a)i}] \quad \text{dove:}$$

$C_{(a)}$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio];

$V_{(a)i}$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

$\Sigma_n =$ sommatoria.

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

Si precisa che i coefficienti $V(a)_i$, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**criteri da A1 ad A9**) aventi **natura qualitativa**, i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente, per ogni criterio**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti; al fine di non alterare il rapporto stabilito tra i citati criteri di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, **per ciascuno dei criteri da A1 ad A9 si procederà**, mediante la cd. **riparametrazione**, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, **riportando, per ciascuno dei richiamati criteri da A1 ad A9, ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.**
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**criteri B1, B2 e B3**) aventi **natura quantitativa**, i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono determinati tramite interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori pari a quelli posti a base di gara, attraverso la seguente formula:

R_i/R (max) dove:

R_i è il valore percentuale offerto dal concorrente *iesimo* quale offerta economica o temporale;

R (max) è il valore percentuale massimo offerto per il singolo criterio quantitativo.

15. ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Si procederà all'individuazione del Concessionario anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
2. L'offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima. Il concorrente si impegna comunque a confermare, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice, la validità dell'offerta per ulteriori 180 giorni qualora alla data della prima scadenza dell'offerta presentata non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva della gara.
3. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016);
4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con il Concessionario, il contratto di Concessione verrà stipulato nel termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.
5. Con avviso sul profilo del committente e sul sito ufficiale del comune di Ardea si darà comunicazione degli esiti di gara.
6. Si avverte che comporteranno, salvo causa non imputabile all'impresa aggiudicataria, decadenza dall'aggiudicazione stessa:
 - a. La mancata presentazione della documentazione richiesta per la stipulazione del contratto e per il pagamento del relativo importo e di tutte le spese inerenti e conseguenti, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della aggiudicazione definitiva divenuta efficace;
 - b. La mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative entro il termine fissato per la stipulazione del contratto; l'ente appaltante, in tale ipotesi, come nel caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione previa verifica dell'eventuale offerta anomala.
7. La presentazione delle offerte non vincola l'Ente appaltante all'aggiudicazione, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento delle procedure di aggiudicazione che la Stazione Appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza. Agli offerenti in caso di sospensione o annullamento della procedura non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

8. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
9. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".
10. Il contratto non sarà stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applicherà nel caso previsto dall'art. 32 comma 10 lettera a) del D. Lgs 50/2016.
11. Il contratto-convenzione, che verrà stipulato in forma pubblica, diverrà efficace con la stipulazione. Al fine di poter procedere alla stipulazione del suddetto contratto-convenzione, l'operatore risultato aggiudicatario dovrà provvedere, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, agli ulteriori adempimenti necessari alla stipulazione del contratto.
12. Qualora non siano presentate domande di partecipazione ovvero non risultino offerte ritenute ammissibili all'esito della procedura di gara, la concessione sarà aggiudicata al soggetto promotore.
13. in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.
14. La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di accertata sopravvenuta mancanza dei requisiti di carattere speciale e/o generale dopo la stipula del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto.
15. Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

16. I ricorsi avverso il bando di gara e il presente disciplinare devono essere notificati alla S.U.A. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e quelli avverso le eventuali esclusioni conseguenti all'applicazione del bando di

- gara e del disciplinare di gara dovranno essere notificati entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.
Organismo responsabile per i ricorsi: Tribunale Amministrativo di Roma.
17. Il **trattamento dei dati personali** avverrà in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si precisa che:
- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
 - b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti di lavori pubblici nonché per eventuali finalità statistiche;
 - c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
 - d) il responsabile del trattamento è il Dirigente del Serv. 2 "Gare – SUA" dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano", con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma.
18. Il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 28/04/2017.

Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2
"SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture"
(Dott. Luigi Maria Leli)